

DELIBERA N. 166 /10/CSP

Ordinanza ingiunzione

alla società Radio monte Kronio s.c.r.l. (esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Radio monte Kronio tv") per la violazione del combinato disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. q), punto 3) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 10, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. f), n. 1 della delibera n. 78/98/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 59/10/DICAM - datato 29 marzo 2010 e notificato in data 12 aprile 2010, con il quale è stata contestata alla società Radio Monte Kronio s.c.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Radio Monte Kronio TV, la violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, lett. q), punto 3), d.lgs. 177/05 e dagli artt. 10, comma 2, lett. c) e 1, comma 1, lett. f), n. 1 della delibera n. 78/98/CONS, in quanto, con riferimento alla programmazione televisiva trasmessa i giorni 14 e 15 giugno 2009, è stato riscontrato quanto segnalato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria (prot. n. 93684) in data 18 dicembre 2009, ossia la trasmissione di *"messaggi pubblicitari (pubblicità, messaggi promozionali e televendite) in misura eccedente il 5 per cento di ogni ora di diffusione nelle seguenti fasce orarie"*;

RILEVATO che la parte, nel presentare memoria difensiva (prot. n. 30884), pervenuta in data 17 maggio 2010, ha specificato che:

- a) nel periodo compreso tra il mese di maggio e quello di giugno 2009 buona parte dei programmi televisivi trasmessi sono stati riservati alla propaganda elettorale e alla comunicazione politica “con conseguente soppressione di gran parte delle fasce destinate alla pubblicità commerciale”; successivamente ai mesi di maggio e giugno 2009, “si è proceduto al recupero di qualche spot soppresso”, senza che “ il personale addetto alle emissioni” si rendesse conto “che ciò avrebbe determinato il superamento dei limiti pubblicitari imposti ad un emittente comunitaria”, in quanto “l'emittente non dispone di apparecchiature automatiche che consentano di monitorare in ogni momento e in maniera inequivocabile la percentuale di pubblicità trasmessa”;
- b) l'emittente televisiva non ha violato la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 2, lett. c) citato, in quanto la stessa trasmette notiziari e altre produzioni a carattere informativo “ per non meno di otto ore giornaliere tra le ore 07:00 e le ore 021:00”;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte con la predetta memoria difensiva non possa essere accolto, in quanto:

- dall'analisi della documentazione versta in atti è emerso che, i giorni 14 e 15 giugno 2009, sono stati trasmessi messaggi pubblicitari in misura eccedente il 5 per cento di ogni ora di diffusione, come indicato in apposti prospetti allegati alla relazione sopra menzionata stesa dalla Guardia di Finanza ;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la programmazione originale autoprodotta, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- è la parte stessa riconoscere il superamento del limite percentuale alla diffusione di pubblicità imposto alle emittenti televisive comunitarie e, per di più, la dichiarazioni – “ a causa delle limitate risorse economiche..... l'emittente non dispone di apparecchiature automatiche che consentano di monitorare in ogni momento e in maniera inequivocabile la percentuale di pubblicità trasmessa” -, tra l'altro, appare generica e assurda a mera affermazione di principio;
- non risulta meritevole di accoglimento quanto riportato al punto b), in quanto la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 2, lett c), delibera n. 78/98/CONS – “quanto ai titolari di concessione a carattere comunitario e monotematico sociale in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, rispettivamente lettere f) e g” – rinvia espressamente all'art. 1, comma 1, lett. f), punto 1 della stessa delibera, in forza del quale l'emittente a carattere comunitario “si impegna a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione”;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Radio Monte Kronio s.c.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Radio Monte Kronio TV, il mancato rispetto del limite del 5 per cento nella trasmissione di pubblicità per ogni ora di diffusione, in violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, lett. q), punto 3), d.lgs. 177/05 e dagli artt. 10, comma 2, lett. c) e 1, comma 1, lett. f), n. 1) della delibera n. 78/98/CONS in data 14 e 15 giugno 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media; tuttavia si deve tener conto del carattere comunitario dell'emittente televisiva Radio Monte Kronio TV priva di scopo di lucro;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società a carattere comunitario e priva di scopo di lucro si presume dotata di strutture e dotazioni non comparabili a quelle di un'impresa commerciale e, quindi, pur potendo ritenersi non esentata dal rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente in considerazione delle sue caratteristiche, deve ritenersi beneficiare di un'attenuazione della sanzione;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

presumendo che le stesse non consentano l'applicazione della sanzione pecuniaria determinata sulla base del cumulo materiale per singola violazione (superamento di ogni singola fascia oraria), il cumulo viene effettuato tra le giornate di programmazione;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), per ciascuna violazione rilevata (n. 2 corrispondenti alle giornate di programmazione di pubblicità rilevate i giorni 14 e 15 giugno 2009) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli artt. 2, comma 1, lett. q), punto 3), d.lgs. 177/05, 10, comma 2, lett. c) e 1, comma 1, lett. f), n. 1) della delibera n. 78/98/CONS;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Radio Monte Kronio s.c.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Radio Monte Kronio TV di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 166/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 166/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola